

SIAE: La Tutela Delle Opere Cinematografiche Su Internet

E' istituita presso la SIAE una sezione apposita - La Sezione Cinema - al fine precipuo di tutelare le opere cinematografiche o assimilate - film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta in una o piu' puntate, documentari televisivi e cartoni animati di breve durata fino a 45', etc. - in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonche' in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera.

Pisa - E' istituita presso la SIAE una sezione apposita - La Sezione Cinema - al fine precipuo di tutelare le opere cinematografiche o assimilate - film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta in una o piu' puntate, documentari televisivi e cartoni animati di breve durata fino a 45', etc. - in favore degli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonche' in favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera. L'attivita' di tutela di cui sopra concerne, in particolare, la gestione dell'equo compenso, riconosciuto agli autori dall'art.46-bis della legge sul diritto d'autore, che la SIAE negozia e amministra per conto degli autori. Gli accordi finora stipulati riguardano importanti utilizzatori nel settore dell'emittenza televisiva nazionale, mentre sono in corso le trattative con i principali canali tematici e le piattaforme digitali e con i produttori e/o riproduttori videografici per la vendita ad uso privato ed il noleggio di videocassette e DVD. La liquidazione dei compensi, riscossi sulla base degli accordi gia' conclusi, e' stata avviata a partire dal 2000, mentre la Sezione ripartisce da tempo i compensi per la copia privata ai sensi e per gli effetti della legge n.93 del 1992. La Sezione, inoltre, percepisce e liquida agli aventi diritto i compensi per l'utilizzazione all'estero di opere cinematografiche e audiovisive italiane, nell'ambito dei rapporti di reciproca rappresentanza con le Societa' estere di gestione collettiva. Nei compiti svolti dalla Sezione e' compresa altresì la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico, istituito con R.D.L. n.1061/1938, nell'ambito del sistema dei contributi statali a sostegno della cinematografia nazionale. Occorre inoltre effettuare la dichiarazione dell'opera tramite l'apposito bollettino fornito dalla Direzione Generale e dalle Sedi Regionali della Societa'. La dichiarazione dell'opera tramite il bollettino serve ad individuare, sotto la responsabilita' dei dichiaranti, tutti i coautori dell'opera i cui contributi rilevino ai fini della suddivisione dei compensi spettanti agli aventi diritto. Per la dichiarazione di nuove opere, gli autori possono concordare un particolare piano di riparto dei proventi per l'opera, ex art. 2 della delibera commissariale n.21 del 15 novembre 1999. Per tutte le opere gia' realizzate e/o utilizzate in una fase antecedente alla definizione di questa normativa, la suddivisione del compenso fra i coautori deve fondarsi, come per le opere cinematografiche, sul piano di riparto generale dei proventi. La dichiarazione dell'opera a mezzo bollettino va effettuata in vista della prima forma di utilizzazione, non appena l'opera e' stata fissata nella sua forma definitiva. Sono accettate modifiche a piani di riparto preesistenti, ma solo per

variazioni di coautori su opere cinematografiche iscritte nel Pubblico Registro Cinematografico, realizzate in base alla normativa in vigore prima della Legge 1213/65, la cui ripartizione dei proventi e' regolata dall'art.5 della citata delibera commissariale. Per queste opere, il coautore che intenda richiedere la rettifica dei dati a disposizione della SIAE, puo' presentare un bollettino di dichiarazione insieme ad una dichiarazione di consenso degli altri coautori - o loro eredi - presenti nel precedente piano di riparto. L'autore che promuove la contestazione deve fornire - entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dalla SIAE a tutti gli aventi diritto presenti nel bollettino di dichiarazione - la documentazione idonea a provare il suo diritto di partecipare alla ripartizione dei compensi, quali copia del contratto nonche' inclusioni nei titoli di testa del film da cui risulti la qualifica di coautore. A conclusione dell'istruttoria ed acquisite le dichiarazioni di consenso di tutti gli interessati, il bollettino di dichiarazione verra' modificato d'ufficio. [STUDIOCELENTANO.IT]

Pubblicato il: 24 settembre 2002

Fonte: [Laura Turini, STUDIOCELENTANO.IT](#)

Autore: [Redazione FullPress](#)

Link: <http://www.studiocelementano.it>

News inserita in: [Fisco e Leggi](#)

FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 01334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency